

1. PREMESSE

La storia dell'amianto è caratterizzata da forti contraddizioni in quanto, nel giro di pochi decenni da materiale per la sicurezza a garanzia dell'incolumità dei cittadini, in quanto ignifugo e malleabile, si è trasformato in materiale vietato dal mercato in quasi tutto il mondo ed in Italia, dal 1992.

L'amianto è presente nei manufatti edilizi e in attrezzature industriali sotto molteplici forme e in diverse centinaia di prodotti commercializzati fino a pochi anni fa. Esso comprende una famiglia di silicati fibrosi che, per le caratteristiche di resistenza al calore, agli acidi ed agli alcalini è stato, fino al 1994, largamente usato nell'industria, nei trasporti e nell'edilizia, sia in forma friabile (*coibentazioni di tubature, pannelli isolanti, rivestimenti isolanti a spruzzo*) che compatta (manufatti in cemento-amianto quali lastre piane o ondulate per coperture, canne fumarie, pavimenti vinilici, serbatoi idrici e condotte per acqua). Tutti i materiali sopra elencati, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie dell'apparato respiratorio, come ad esempio l'asbestosi, placche pleuriche e inspessimenti pleurici diffusi, il tumore maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico, nonché neoplasie a carico di altri organi. Basti pensare che, in Italia si ammalano oltre un migliaio di persone per malattie riconducibili all'amianto.

Con la Legge 27/03/1992, n. 257 veniva affidata, dallo Stato, alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, dalla quale legge; dalla citata Legge, la Regione Sicilia ha emanato il D.P. 27/12/1995 avente per oggetto "*Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*", con la quale veniva disposta l'approvazione formale della delibera di G.R. n. 555 del 22/12/1995.

Inoltre, con la L.R. 29/04/2014, n. 10, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013 e del Piano Sanitario Regionale, sono state approvate le "*Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto*", legge che ha indotto la Presidenza Regionale all'emanazione della Circolare 22/07/2015, recante le "linee guida per la redazione del PIANO COMUNALE AMIANTO", di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della suddetta norma.

La Redazione del Piano Comunale Amianto è un percorso che deve essere affrontato con grande senso di responsabilità, secondo principi di tutela della salute e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, per la soluzione di un problema che interessa in modo articolato parti del territorio alimenese; questo è l'obiettivo del presente piano.

2. OBIETTIVI

Scopo del presente piano è l'elaborazione di un piano di azioni finalizzato al raggiungimento della concreta

attuazione, sul territorio comunale, di tutte le misure previste dalla normativa vigente per prevenire ed eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto, secondo tre obiettivi fondamentali: *censimento*; *rimozione rifiuti con presenza di amianto abbandonati* e *programmazione degli interventi di rimozione*.

Gli obiettivi del presente piano riguardano:

2.1 l'acquisizione delle autonotifiche da parte di tutta la cittadinanza alimenese e degli Enti pubblici;

2.2 l'immediato censimento "mappature" di tutti i siti, edifici pubblici e privati, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto al fine di "fotografare" la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre;

2.3 rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati con presenza di amianto e relativo smaltimento, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni;

2.4 programmare gli interventi di bonifica attraverso la rimozione e smaltimento dei manufatti, di qualsiasi tipologia e dimensione, contenenti amianto, secondo le indicazioni riportate nell'art. 10 della L.R. 29/04/2014, n. 10 oltre, alla rimozione rapida dei rifiuti abbandonati con presenza di amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni;

2.5 istituire un collegamento diretto tra Comune e cittadinanza attraverso il sito web istituzionale ed indicazione del responsabile del procedimento in materia.

A seguito dei suddetti obiettivi, si prevede di azzerare la presenza di amianto su tutto il territorio alimenese, entro il **2020**, con conseguente azzeramento del rischio sanitario ed ambientale.

Al fine di raggiungere l'obiettivo, di cui al precedente comma, l'amministrazione si prefigge di:

- semplificare le attività di bonifica;
- contribuire alla cultura della tutela e della programmazione;
- aumentare il livello di informazione alla popolazione ed ai soggetti a vario titolo interessati;
- verificare le corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento.

3. CENSIMENTO

In ottemperanza del D.M. 101/2003 l'individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito, rappresenta la prima fase di mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione delle informazioni, dovrà evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'allegato "A" del D.M. 18/03/2003, n. 101, il censimento dei siti con presenza di materiali contenenti amianto, presenti nel territorio alimenese, deve tenere conto: A) della categorie di ricerca; B) dei dati fondamentali per la mappatura dei siti.

A_ Categorie di ricerca:

Categoria 1_Impianti Industriali Attivi o Dismessi

Categoria 1_Edifici Pubblici e Privati

Categoria 3_Presenza Naturale

Categoria 4_Altra Presenza di Amianto da Attività di Antropica

Per ognuna delle superiori categorie, l'allegato A al D.M. 18/03/2003, n. 101, indica le tipologie di impianti, di edifici pubblici e privati, siti naturali e siti con presenza di amianto da attività antropica, dei quali si dovrà tenere conto nella realizzazione della mappatura.

Categoria 1_(impianti industriali attivi o dismessi) all'interno di questa categoria si dovranno distinguere:

- *impianti di lavorazione dell'amianto*, ovvero, impianti nei quali l'amianto era utilizzato quale materia prima nell'ambito del processo produttivo;
- *impianti non di lavorazione dell'amianto*, ovvero, impianti nei quali l'amianto è o era presente negli impianti all'interno dei macchinari, tubazioni, servizi etc.

Per quanto attiene le tipologie di impianti che potranno essere considerati urgenti, si fa riferimento a quelli definiti nell'allegato B, lett. a) del D.P.R. 08/08/1994, tenendo conto che, l'evoluzione tecnologica e strutturale può aver determinato modificazioni che potrebbero escludere attività oramai non più presenti o introducendo nuove attività. Dalla ricerca saranno esclusi gli impianti ed edifici costruiti dopo l'aprile 1994.

Categoria 2_(edifici pubblici o privati) per quanto attiene gli edifici, si individuano le seguenti tipologie:

- a) scuole di ogni ordine e grado;
- b) ospedali e case di cure;
- c) uffici della pubblica amministrazione;
- d) impianti sportivi;
- e) grande distribuzione commerciale;
- f) istituti penitenziali;
- g) cinema, teatri e sale convegni;
- h) biblioteche;
- i) luoghi di culto;
- j) edifici residenziali;
- k) edifici agricoli e loro pertinenze;
- l) edifici industriali e loro pertinenze.

Categoria 3_(presenza naturale) per quanto attiene le aree con presenza naturale dell'amianto, oltre alla mappatura degli ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto, dovranno essere evidenziate:

- a) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali con presenza di amianto;
- b) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali senza presenza di amianto in aree indiziate per l'amianto.

Categoria 4_(altra presenza di amianto da attività antropica) per quanto riguarda l'evidenziazione di aree

territoriali omogenee ad elevata diffusione dell'utilizzo di materiali contenenti amianto, si deve fare riferimento soprattutto al dato indicativo sulla qualità di materiali contenenti amianto derivante dal censimento amianto.

Il dato qualitativo dovrà essere riferito alla popolazione presente nell'area ed a rischio di esposizione.

B. Dati fondamentali per la mappatura dei siti:

- localizzazione completa del sito;
- estensione del sito;
- persistenza di attività;
- data di dismissione o di abbandono delle strutture presenti;
- stato di conservazione, accessibilità e distanza dal centro abitato;
- densità di popolazione interessata;
- tipo di amianto presente (tipo di minerale);
- tipologia del materiale;
- effettuazione di bonifica, esclusa la rimozione;
- superficie esposta all'aria, presenza di fibre aerodisperse;
- coinvolgimento del sito in opere di urbanizzazione;
- presenza di dati epidemiologici (malattie asbesto correlate nel territorio) e presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre.

Il censimento "mappatura" coinvolgerà il personale assegnato all'area tecnica e il personale assegnato alla Polizia Municipale i quali faranno parte degli input "risorse umane", ma potrà coinvolgere anche l'intervento di Associazioni di volontariato in possesso di strutture, mezzi e personale, adeguatamente formato, i quali stipuleranno adeguate Convenzioni con l'Ente Locale. Il censimento "mappatura" coinvolgerà in modo particolare tutta la cittadinanza locale la quale ha il compito di segnalare i siti inquinanti e gli immobili contenenti presenza di amianto (coperture, rivestimenti, serbatoi, condotti etc..). Scopo del piano è quello di creare una rete di attori in grado di porre in essere una serie di azioni per la tutela di tutti i cittadini e, conseguente miglioramento della qualità ambientale locale.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 2, comma 3, il servizio urbanistica-edilizia del Comune, in fase di istruttoria delle richieste per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, agibilità e per le attività libere, di cui agli artt. 6 e 9 della L.R. 37/85, dovrà accertare, anche attraverso sopralluoghi, se gli immobili oggetto delle citate richieste presentano elementi in amianto quali, recipienti, tubazioni, condotti, coperture, rivestimenti etc.. Nel caso di riscontro, il rilascio dei relativi titoli sarà subordinato:

- alla rimozione, smaltimento e bonifica degli immobili interessati dalla presenza di amianto, attività da effettuarsi con ditte specializzate, cui requisiti sono elencati all'ultimo comma del punto 5 del presente piano;
- alla presentazione, a lavoro ultimato, dei formulari identificativi dei materiali (amianto) rimossi, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di rifiuti dal produttore/detentore al sito di destinazione, ai sensi dell'art.

3.1 Considerazioni e definizione dei siti da censire

La presenza di materiali contenenti amianto sul territorio siciliano è pressochè ubiquitaria pertanto, prioritariamente necessita stabilire differenti criteri di indagine in relazione alla pericolosità dei materiali stessi, con riferimento alla presenza di amianto friabile e compatto, come definiti dal decreto Ministeriale alla Sanità del 06/09/1994.

Per il suddetto fine si definiscono:

- **friabili** i materiali che possono essere facilmente sbriciolabili o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
- **compatti** i materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici, quali dischi abrasivi, frese, trapani etc.

I principali tipi di materiali contenenti amianto ed il loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre, sono evidenziati nella seguente tabella A.

TIPO MATERIALE	FRIABILITA'	NOTE
Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti	Elevata	Fino all'85% circa di amianto spesso anfiboli (amosite, crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolate termo_acustiche
Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie	Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto	Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100%
Funi, corde e tessuti	Possibilità di rilascio di fibre quando grandi quantità di materiali vengono immagazzinati	In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto, in seguito solo crisotilo al 100%
Cartoni, carte e prodotti affini	Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, non avendo una struttura molto compatta, sono soggetti a facili abrasioni e usura	Generalmente solo crisotilo al 100%
Prodotti in amianto_cemento	Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati	Attualmente il 10-15% di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si trovano in alcuni tipi di tubi e di lastre
Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastica rinforzate, ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto	Improbabile rilascio di fibre durante l'uso normale. Possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o perforati.	Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi. Dal 10 al 25% per pavimenti e mattonelle vinilici

Questa distinzione, di fatto, stabilisce per grandi linee il diverso grado di pericolosità dei materiali, anche se in

effetti anche l'accessibilità dei materiali e l'eventuale presenza di confinamento costituiscono elementi da considerare ai fini della valutazione complessiva del rischio.

I materiali friabili sono considerati più pericolosi dei compatti per la loro maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria.

Quindi, un primo passo importante è riuscire ad individuare i materiali friabili; in linea di massima si stima che, questi materiali, costituiscano circa il 10% del totale e inoltre che siano concentrati in aree particolari, prevalentemente sedi di settori produttivi.

Ben diversa è la situazione per i materiali compatti il quali costituiscono oltre il 90% del totale, essi caratterizzati da un'elevata diffusione territoriale, che raggiunge la sua massima espressione nelle coperture in cemento-amianto presenti soprattutto negli edifici industriali. Non bisogna inoltre, dimenticare che, anche questi materiali, sebbene in misura molto minore dei friabili, possono dar luogo a dispersioni di fibre libere nell'ambiente a seguito dei naturali processi di invecchiamento o a cattiva gestione nella manutenzione. Sono proprio questi materiali, a causa della loro diffusione, a rappresentare "il rischio amianto" maggiormente percepito dalla popolazione.

Sulla base di quanto sopra riportato e tenendo presente l'allegato A al D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 (Criteri per la mappatura della presenza di amianto), di seguito viene sintetizzato il dettaglio dei vari ambiti di intervento. Per ogni categoria di ricerca, per quanto esposto nelle considerazioni preliminari, è essenziale poter individuare e differenziare i materiali di tipo friabile, meno diffusi ma più pericolosi, da quelli di tipo compatto.

3.1.1 Impianti industriali attivi o dismessi: sono soprattutto gli edifici industriali abbandonati ed in attesa di demolizione meritevoli di attenzione, anche in ragione del fatto che, numerosi siti industriali abbandonati, tra i quali rientrano gli altrettanto numerosi siti minerari dismessi, erano provvisti di estese coperture in eternit che oggi risultano fortemente deteriorate e pertanto vanno considerate quale probabile causa di rilascio di fibre nell'atmosfera e di inquinamento del suolo. Non è comunque da escludere nemmeno la presenza di MCA anche in siti ancora attivi.

3.1.2 Grandi impianti industriali: si ritiene che comprendano gli impianti dell'industria petrolchimica e chimica, quelli per la produzione di energia elettrica (prevalentemente termoelettrica con uso di combustibili fossili), i siti minerari in esercizio ed, in genere, quelli che necessitano di elevata produzione termica. È prevedibile che in questa categoria di ricerca si possano trovare anche discrete quantità di amianto friabile, sotto forma di coibentazione di tubazioni, caldaie, forni, etc.

3.1.3 Impianti a pressione: Dovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle ASP. Sono da escludere quelli costruiti dopo il 1992-1993, in quanto è ipotizzabile l'assenza di amianto. Anche qui, l'amianto friabile eventualmente presente è rappresentato dalle guarnizioni e dalle coibentazioni delle tubazioni.

3.1.4 Cantieri navali: in questo tipo di attività industriale, sia di piccole che di grandi dimensioni, è prevedibile

un certo uso sia di amianto friabile per guarnizioni e per la coibentazione di tubazioni o pannellature interne (sia degli impianti che dei natanti in costruzione), che in matrice compatta per coperture di capannoni, etc.

3.1.5 Edifici pubblici o aperti al pubblico: si ritiene che siano disponibili, presso diversi soggetti, tra cui principalmente le ASP, solo informazioni molto parziali e sicuramente non sistematizzate. In applicazione della legge regionale n. 10/2014 sono pervenute presso l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezione civile, le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 5 della citata legge. La varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto. Infatti vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura, gli uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, etc. In questa categoria rientrano anche le reti idriche, interrato e non, sia di proprietà pubblica che privata.

3.1.6 Edifici privati: questa categoria rappresenta da sola circa il 70 - 80% del totale dei siti con presenza di materiali contenenti amianto, soprattutto del tipo compatto: il cemento amianto ed i suoi manufatti tipici quali le coperture, i pannelli prefabbricati, le canne fumarie, le tubazioni ed i serbatoi per l'acqua ne costituiscono la quasi totalità. Questi materiali sono quelli nei cui confronti si registrano le maggiori resistenze all'adozione dei programmi di manutenzione e controllo e/o alla rimozione.

3.1.7 Presenza naturale: in Sicilia non sono presenti cave di amianto tuttavia è presente il Sito di interesse nazionale (SIN) di Biancavilla presso il quale numerosi e approfonditi studi condotti a partire dai primi anni novanta hanno dimostrato la presenza di un minerale fibroso, poi denominato Fluoroedenite, con caratteristiche morfologiche e tossicologiche paragonabili a quelle dei minerali complessivamente definiti con il termine di amianto. Presso tale sito sono da anni in corso le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e/o di bonifica durante le quali ARPA esegue il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse con la finalità di controllo della eventuale presenza di fibre emesse nell'atmosfera a seguito delle attività di bonifica poste in essere. ARPA esegue altresì il monitoraggio della qualità dell'aria al fine di verificare i possibili rilasci di fibre provenienti dalle formazioni rocciose per cause naturali (soprattutto meteorologiche) e le eventuali variazioni in termini di miglioramento, conseguenti alla attività di MISE e/o di bonifica poste in essere nel sito.

3.1.8 Altra presenza di amianto da attività antropica: in questa categoria rientrano gli impianti di smaltimento definitivo e i depositi abusivi in più occasioni riscontrati e segnalati dagli organi di PG che svolgono compiti di accertamenti ambientali sul territorio. È soprattutto in terreni abbandonati che le possibilità di contaminazione sono da tenere in grande considerazione poiché l'interramento di rifiuti è stato molto praticato in passato come dimostrano i rilievi fatti in questi anni dai suddetti organi di Polizia giudiziaria che, nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, sono venuti spesso a conoscenza di tali reati ambientali. Anche le baraccopoli post sisma del 1968 nella Valle del Belice, con gli annessi manufatti adibiti sia ad uso pubblico che privato, vanno inserite in questa categoria.

4. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E SANZIONI

Il censimento dei siti avverrà attraverso modalità e tecniche diverse. Principalmente, l'individuazione dei siti sarà eseguita con i dati provenienti dalle autonotifiche (*vedi allegato B*) di cui all'art. 5 della L.R. 29/04/2014, n. 10 e delle segnalazioni pervenute attraverso il sito web del Comune di Alimena (www.comune.alimena.pa.it). Dopo aver acquisito le informazioni già pervenute all'Ufficio amianto, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della L.R. 29/04/2014, n. 10, saranno effettuate le necessarie verifiche, mediante la P.M., per rintracciare i soggetti (pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto, nonché ai soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto) inadempienti cui verrà irrogata la sanzione di cui all'art. 5, comma 6, della L.R. n. 10/2014 e, contestualmente verrà inoltrata la lettera con richiesta di compilazione della scheda di auto notifica (*secondo la modulistica di cui all'allegato B*), da restituire entro 30 giorni al Comune che, comunicherà le relative informazioni direttamente all'ARPA.

La sanzione di cui al precedente comma è determinata ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge 27/03/1992, n. 257, ovvero:

- la mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'art. 3 della suddetta legge, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dall'art. 1 della suddetta Legge, sono punite con l'ammenda da euro 5.164,57 ad euro 25.822,84;

- per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 della suddetta Legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.615,20 ad euro 18.076,00;

- a chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, della suddetta Legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71;

- per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, della suddetta Legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.582,28 ad euro 5.164,57.

Si precisa che, alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente paragrafo, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato dispone l'eventuale cessazione delle attività delle imprese interessate.

Il rilevamento della presenza di amianto tramite le schede di autonotifica avverrà con le modalità previste dal D.M. 18/03/2003, n. 101 e dall'art 5, comma 3 e seguenti, della L.R. 29/04/2014, n. 10. Le segnalazioni di autonotifica dovranno contenere informazioni per la valutazione iniziale da cui dedurre la necessità o meno di successivi accertamenti e/o integrazione di dati.

In tal senso nelle comunicazioni inviate per l'autonotifica saranno indicati dei campi necessariamente da compilare con informazioni specifiche di carattere generale (quali ad esempio: tipologia dei materiali estensione della superficie, ubicazione in quota, programma di manutenzione e controllo etc.).

La segnalazione di autonotifica potrà avvenire o con comunicazione documentale o attraverso un'apposita interfaccia web pubblicata nel portale dell'Ufficio amianto su cui, in ogni caso dovranno confluire tutte le

informazioni per la costituzione del database georiferito.

La vigente normativa di settore prevede infatti che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di sistemi informatici territoriali (SIT).

Infatti, il D.M. 18/03/2003, n. 101 prescrive, tra l'altro, che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto venga realizzata avvalendosi di sistemi informatici impostati su base territoriale, imponendo che i siti individuati siano precisamente ubicati su una base cartografica.

4.1 Acquisizione dei dati da segnalazioni via web

Le attività di censimento potranno inoltre essere effettuate anche attraverso le segnalazioni via web da parte dei singoli cittadini, o da parte delle associazioni di volontari aventi i requisiti di cui all'art. 12 della citata legge regionale 29 aprile 2014 e che operano secondo i criteri dettati dal medesimo articolo. Tali segnalazioni rivestono particolare rilevanza, in quanto, si riferiscono spesso ad elementi non segnalati dai proprietari dei siti (ad esempio abbandoni di rifiuto). Sarà sviluppata in tal senso un'apposita interfaccia web nel portale dell'Ufficio amianto.

4.2 Acquisizione dei dati da segnalazioni attraverso APP

Verrà sviluppata dall'Ufficio amianto una applicazione mobile (APP) utilizzata dalla popolazione per le segnalazioni.

4.3 Approfondimenti e verifiche

I necessari approfondimenti e le verifiche circa le informazioni acquisite mediante le comunicazioni di auto notifica o il controllo delle mancate comunicazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni verranno effettuati, anche con sopralluoghi, della P.M. con il supporto del personale dell'Ufficio tecnico comunale.

4.4 Popolamento del database

Nelle more dello sviluppo di apposita applicazione informatica, le informazioni reperite tramite le autonotifiche o i sopralluoghi verranno inserite su appositi database che verranno trimestralmente trasferiti mediante PEC all'Ufficio amianto.

A tale scopo potrà essere utile acquisire anche le informazioni, relative al territorio comunale, già in possesso delle ASP ai sensi della normativa vigente.

In tali database dovranno essere, man mano, inserite anche le informazioni relative alla rimozione e smaltimento. Tale strumento si caratterizza per la sua dinamicità e dovrà essere costantemente aggiornato fino alla completa eliminazione di qualsiasi MCA presente sul territorio comunale.

4.5 Informazione

Ritenendo che una larga partecipazione della cittadinanza possa costituire la chiave per un considerevole risparmio di risorse e per il successo dello stesso censimento, il Piano comunale prevede idonee campagne di sensibilizzazione della cittadinanza con le seguenti finalità:

- *responsabilizzazione dei target di riferimento attraverso una comunicazione ambientale mirata;*
- *acquisizione di un maggior numero di dati, in quanto più persone sono state informate.*

A tale scopo il sito web del comune (www.comune.alimena.it) **prevederà un'apposita sezione dedicata.**

5. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MCA E BONIFICA

Il piano prevede la stesura di un programma di interventi finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14 della L.R. 29/04/2014, n. 10, dei materiali contenenti amianto.

I criteri che definiscono le modalità per la determinazione delle classi di priorità, attraverso il diagramma di flusso di cui alla figura 1), di seguito riportata, sono: *tipologia di materiale contenente amianto, presenza di confinamento, accessibilità, destinazione d'uso dell'immobile* (pubblica o privata).

Il programma degli interventi di rimozione e bonifica di amianto saranno realizzate attraverso l'affidamento del servizio di smaltimento e trasporto in discarica autorizzata, ad imprese specializzate nel settore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.. A tal fine il Comune provvederà, attraverso asta pubblica, ai sensi del D. Lg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. all'individuazione delle suddette imprese e indicarle ai cittadini i quali usufruiranno per lo smaltimento di tutti i materiali contenenti amianto, della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Il programma degli interventi di rimozione, da aggiornare annualmente (entro il 31/12), dovrà essere inviato all'Ufficio Amianto presso il Dipartimento di Protezione Civile della Regione, il quale potrà essere finanziato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29/04/2014, n. 10.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii., i lavori di demolizione e/o rimozione di amianto, possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero:

- iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio, per l'esercizio dell'attività inerente il settore;
- iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (cat. 10A e 10B – bonifica beni contenenti amianto e cat. 5 – raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi);
- iscritte al SISTRI in qualità di produttore/detentore di rifiuti pericolosi;
- possedere la capacità tecnico-professionale inerente il settore.



copertura in cemento-amianto



fibre amianto

6. PROSPETTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 10/2014, a seguito di avviso pubblico alla cittadinanza, del 09/10/2015 (*allegato A*), ha provveduto ad invitare tutti i soggetti pubblici e privati, con sede nel territorio comunale, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, a consegnare al Comune, l'apposito modulo di autonotifica, rilevando i dati riportati nel seguente prospetto:

Tipologia edificio	Tipologia materiale Contenente amianto di matrice compatta (quantità)	Presenza confinamento	Accessibilità	Presenza di interventi di bonifica
Edifici comunali	Canna fumaria 24 mq	NO	SI	NO
Edifici commerciali_artigianali	Serbatoi per acqua mq. 10	NO	SI	NO
Edifici residenziali	Serbatoi per acqua 39 mq Coperture 12 mq	NO	SI	NO

Dal rilevamento a mezzo autonotifica, di cui al suddetto prospetto, si evince quanto segue:

- la tipologia di materiali contenenti amianto nel territorio alimenese, rientrano nella **CLASSE 2**, secondo le indicazioni delle linee guida, di cui alla Circolare 22/07/2015 della Presidenza della Regione Sicilia;
- gli edifici risultano interessati dalla presenza di amianto di **NATURA COMPATTA**;
- **NON** risultano presenze di **CONFINAMENTO**;
- **NON** risultano **INTERVENTI DI BONIFICA** effettuati.

7. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge n. 257 del 27 marzo 1992
2. D.P.R. 8 agosto 1994
3. D.M. 6 settembre 1994
4. Decreto presidenziale Regione siciliana 27 dicembre 1995

5. Legge n. 93 del 23 marzo 2001
6. D.M. n. 101 del 18 marzo 2003
7. Documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data 29 luglio 2004
8. D.M. 10 novembre 2011
9. L.R. n. 10 del 29 aprile 2014
10. Circolare 22/07/2015 della Presidenza Regione Sicilia

8. ALLEGATI AL PIANO AMIANTO

*allegato A*_avviso pubblico censimento

*allegato B*_scheda autonotifica

*allegato C*_scheda autonotifica soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento amianto

il Responsabile dell'Area 3_Tecnica

(arch. Paolo Cuccia)